

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE**

nella Camera di consiglio del 18 aprile 2024

composta dai magistrati

Lucilla Valente	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario
Ruben D'Addio	Referendario, relatore
Emanuele Petronio	Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come novellati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Visto l'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Termoli (CB) al prot. C.d.c. n. 690 dell'8 aprile 2024;

Vista l'ordinanza n. 15/PRES/2024, del 16 aprile 2024, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato, per la data odierna, la Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario Ruben D'Addio;

IN DIRITTO

1. La novella normativa

Il nuovo testo dell'articolo 5 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (di seguito, breviter, T.U.S.P.), modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), legge 5 agosto 2022, n. 118 con vigore dal 27 agosto 2022, così recita:

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.

259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni."

IN FATTO

2. Con nota prot. C.d.c. n. 690 dell'8 aprile 2024, il Comune di Termoli (CB) ha trasmesso l'atto deliberativo di Consiglio comunale 1° giugno 2022, n. 29, avente ad oggetto la "ADESIONE ALLA SOCIETA' A TOTALE CAPITALE PUBBLICO A CUI AFFIDARE IN FORMA DIRETTA LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

3. La delibera consiliare in oggetto è stata evidentemente adottata prima del vigore della novella suddetta: dunque, per il principio *tempus regit actum*, essa doveva essere trasmessa a questa Corte per mera conoscenza, in ossequio all'articolato *illo tempore* vigente del suddetto comma 3 ("l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi").

4. La Sezione rileva che l'atto *de quo* non rientra nella fattispecie prevista dal novello articolo 5 comma 3 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato dall'articolo 11 legge 5 agosto 2022, n. 118 (in vigore dal 27 agosto 2022), che dispone la trasmissione, da parte dell'amministrazione, dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, affinché deliberi con parere in ordine alla conformità dell'atto alle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate; l'atto in esame, trasmesso l'8 aprile 2024 ma – ciò che rileva – adottato il 1° giugno 2022, è *ratione temporis* regolato dalla previgente formulazione dell'articolo 5, comma 3, T.U.S.P. e, pertanto, soggetto alla trasmissione a questa Corte a meri fini conoscitivi.

Tutto ciò premesso e considerato

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Molise,

DELIBERA

di prendere atto della delibera di Consiglio comunale del Comune di Termoli (CB) 1° giugno 2022, n. 29 (prot. C.d.c. n. 690 dell'8 aprile 2024), ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Comune di Termoli (CB).

Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

L'Estensore
(Ruben D'Addio)


RUBEN D'ADDIO
CORTE DEI CONTI
06.05.2024
10:15:05
GMT+01:00
CORTE DEI CONTI

Il Presidente
(Lucilla Valente)


LUCILLA VALENTE
CORTE DEI CONTI
06.05.2024
10:39:14
GMT+00:00

Depositata in segreteria il 6 maggio 2024

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)


SILVIA
STORTO
06.05.2024
12:02:55
GMT+01:00
CORTE DEI CONTI